

(N. 1924)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNINI, DE LUCA Angelo e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1966

Modifica all'articolo 14 della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente la istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili nonchè modificazioni al testo unico per la finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 marzo 1963, n. 246, nell'istituire un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, prevede, negli articoli 14 e 15, una duplice categoria di esenzioni: soggettive attraverso l'indicazione delle persone giuridiche pubbliche e private che sono « esenti dalla imposta », ed oggettive, in relazione alla destinazione che le aree, qualunque sia il loro proprietario, abbiano ricevuto per atto legislativo o amministrativo.

Nelle categorie di esenzione non sono formalmente ricompresi, nè sul piano dei soggetti, nè sul piano della destinazione delle aree, i soggetti concessionari per l'esecuzione di opere pubbliche nelle zone portuali o in quelle industriali, nonostante che tali opere siano sempre dichiarate di pubblico interesse mediante legge formale.

La esclusione di tali soggetti non è giustificata ove si consideri che dalla disposizione dell'articolo 14 della legge si deriva che sono dichiarati esenti tutti i soggetti, pubblici o privati, quando la loro attività, istituzionale o non, corrisponda a fini di pubblico interesse, anche se non a fini pubblici: basti considerare, a questo proposito, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, le

persone giuridiche aventi finalità di cura o di istruzione.

Ora non sembra dubbio, proprio in considerazione della natura, dell'attività e degli scopi dei soggetti da ultimo indicati, che la loro inclusione nella lettera dell'articolo 14 della legge costituisca la più evidente riprova della omissione del tutto involontaria dei soggetti concessionari di opere pubbliche. È infatti da rilevare che i concessionari di opere pubbliche esercitano un'attività che persegue un fine propriamente pubblico (costruzione di opere di interesse generale) in forza di una delega ad essi conferita con apposito atto dallo Stato.

Potrebbe peraltro osservarsi che l'attività in concreto posta in essere dal concessionario di opere pubbliche è ricompresa nella legge come esenzione oggettiva, in particolare nella lettera *b*) dell'articolo 15, concernente « le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa o al prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale ».

Deve peraltro rilevarsi che l'equiparazione non è possibile per i seguenti motivi: *a)* la norma riguarda soltanto le zone industriali e non anche le zone portuali; *b)* la esenzione riguarda soltanto le costruzioni destinate a realizzare le finalità della zona, mentre i concessionari di opere pubbliche, proprio per la realizzazione delle finalità loro attribuite, hanno necessità di espropriare tutti i terreni compresi nelle zone industriali o portuali, sia che questi vengano destinati ad opere pubbliche sia che questi vengano venduti a privati per l'impianto di stabilimenti o di immobili comunque pertinenti alla zona industriale o portuale; *c)* non corrisponde allo spirito della proposta esenzione soggettiva la fissazione in modo rigido del prezzo che l'Ente concessionario può realizzare dalla espropriazione dei terreni compresi nelle aree (come invece è fatto nella

lettera *b)* dell'articolo 15), in quanto è esclusa in via di principio, in relazione ai fini pubblici perseguiti dai soggetti concessionari, una attività di speculazione di questi — da colpire con imposta — nella vendita delle aree a seguito dell'incremento di valore dovendo ogni ricavo essere destinato alla attuazione delle opere pubbliche di cui alla concessione.

Si riafferma pertanto l'opportunità di inserire una nuova lettera all'articolo 14 al fine di espressamente sancire nella legge la esenzione dell'imposta in relazione a quei terreni che comunque vengano venduti nell'ambito delle zone industriali o portuali all'Ente concessionario, in conformità d'altra parte con la volontà della legge, quale si desume dalle lettere *b)* o *d)* (aree destinate a servizio o ampliamento di stabilimenti industriali) dell'articolo 15.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 14 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è aggiunta la seguente lettera:

« *d)* i soggetti concessionari per l'esecuzione di opere pubbliche nelle zone portuali e in quelle di sviluppo industriale dichiarate di pubblica utilità ad ogni effetto con legge ».